

ESSENTE



05811-21

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Presidente Rel. -  
Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere -  
Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -  
Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere -  
Dott. STEFANO OLIVA - Consigliere -

CORREZIONE  
DI ERRORE  
MATERIALE

Ud. 17/02/2021 -  
CC

R.G.N. 22103/2020

Rep.

CRAN 584

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 22103-2020 proposto da:

(omissis) , ricorrente che non ha depositato il ricorso  
entro i termini prescritti dalla legge;

**- ricorrente -**

**contro**

CONDOMINIO (omissis) ,  
in persona dell'amministratore *pro tempore*, elettivamente  
domiciliato in (omissis) , presso lo studio  
dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso  
dall'avvocato (omissis) ;

**- controricorrente -**

per la correzione dell'ordinanza n. 12806/2019 della CORTE  
SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 14/05/2019;

Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio  
del 17/02/2021, dal Presidente Luigi Giovanni Lombardo.

1583  
4

*Rilevato che:*

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.;

*«Improcedibilità del ricorso per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall'art. 369 cod. Proc. Civ. (giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013)»;*

*Considerato che:*

- il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 25/02/2020 e il ricorso (pur considerando la sospensione dei termini dal 9/3/2020 all'11/5/2020 disposta, in ragione della pandemia, dagli artt. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 e 36 del d.l. n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020) non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine;

- il termine perentorio per il deposito del ricorso, previsto dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche alla procedura di correzione di errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione, poiché anche tale procedimento, secondo quanto stabilito dall'art. 391 bis, primo comma, cod. proc. civ., va proposto con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti del cod. proc. civ. (Cass., Sez. 3, n. 15346 del 12/07/2011);

- la memoria depositata dal difensore non offre argomenti



nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;


- il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;
- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, in ragione della natura amministrativa dello stesso (cfr. Cass., Sez. 6 - 2, n. 12184 del 22/06/2020);

**P. Q. M.**

La Corte Suprema di Cassazione  
dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2  
Sezione Civile, addì 17 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE  
Luigi G. Lombardo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
- 3 MAR. 2021

Roma, \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Simona Cicardello

